48899/12

99

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/11/2012

ORDINANZA N. 19466

REGISTRO GENERALE N. 21870/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	ADOLFO DI VIRGINIO	- Presidente -
Dott.	TITO GARRIBBA	- Consigliere -
Dott.	FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA	- Consigliere -
Dott.	VINCENZO ROTUNDO	- Consigliere -
Dott.	GIACOMO PAOLONI	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) SANNINO CIRO N. IL 29/09/1947

avverso l'ordinanza n. 6395/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 23/04/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Motivi della decisione

Con l'ordinanza richiamata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato **Ciro Sannino** avverso la sentenza del Tribunale di Pavia, con cui all'esito di giudizio ordinario è stato condannato -tenuto conto della contestata recidiva- alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato di evasione dal regime espiativo della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 8, O.P. Declaratoria di inammissibilità del gravame (artt. 585, lett. c, e 591, lett. c, c.p.p.) indotta dalla genericità (*id est* aspecificità) delle doglianze formulate dall'appellante, limitatosi ad insistere su una vaga giustificazione dell'illecito contegno elusivo della custodia detentiva domestica posto in essere dal Sannino.

Contro la sentenza della Corte ambrosiana ricorre il difensore dell'imputato, assumendo come illegittima la ritenuta inammissibilità dell'appello, frutto di inadeguato vaglio dei motivi di gravame formulati contro la decisione del Tribunale, avuto riguardo alla pertinenza delle censure espresse quanto meno in merito al trattamento sanzionatorio applicato dalla sentenza di primo grado (richiesta delle attenuanti generiche).

Le censure sono manifestamente infondate.

La Corte territoriale ha puntualmente esposto le cause della dichiarata inammissibilità dell'appello in rapporto ai contenuti dell'atto impugnatorio, che si mostrano in tutta evidenza privi di ogni carattere di inerenza e specificità rispetto alla motivazione dell'impugnata sentenza del Tribunale, ivi inclusa la sommaria invocazione delle attenuanti innominate, di cui il prevenuto è stato ampiamente giudicato immeritevole già dalla decisione di primo grado.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 novembre 2012

Il consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

17 DIC 2012

Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo